

PROGETTO DI LEGGE

“MAESTRO DI MOUNTAIN BIKE E CICLISMO FUORI STRADA”

Di iniziativa dei Consiglieri

Carlo Spreafico

Carlo Porcari

Giuseppe Adamoli

Giuseppe Benigni

Giuseppe Civati

Gianfranco Concordati

Luca Gaffuri

Franco Mirabelli

Ardemia Oriani

Fortunato Pedrazzi

Francesco Prina

Riccardo Sarfatti

Arturo Squassina

Stefano Tosi

Sara Valmaggi

Antonio Viotto

RELAZIONE

La presente legge disciplina nella Regione Lombardia la professione di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada (anche nelle sue ampie varianti quali: downhill, free ride, all mountain, marathon, etc...) allo scopo di promuoverne uno sviluppo professionale ed equilibrato, assicurando la prestazione di un adeguato e corretto servizio.

Articolo 1 (Oggetto)

1. La presente legge disciplina nella Regione Lombardia la professione di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada (anche nelle sue ampie varianti quali: downhill, free ride, all mountain, marathon, etc...) allo scopo di promuoverne uno sviluppo professionale ed equilibrato, assicurando la prestazione di un adeguato e corretto servizio.

Articolo 2 (Figura professionale)

1. E' maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada chi, anche se in modo non esclusivo e continuativo, per professione:

- a) accompagna e guida singole persone o gruppi di persone in itinerari, gite od escursioni in mountain bike, garantendo alla clientela assistenza tecnica e meccanica e fornendo notizie di interesse turistico e culturale sui luoghi di transito;
- b) istruisce i propri clienti sulla pratica del ciclismo fuoristrada in generale;
- c) si occupa della direzione tecnico-sportiva di squadre ciclistiche e dei suoi atleti;
- d) traccia i percorsi occupandosi della segnaletica, delle vie e della loro manutenzione con particolare riguardo alla salvaguardia ed alla preservazione dei luoghi, dei boschi e dei sentieri nel pieno rispetto delle norme di sicurezza atte ad evitare incidenti e/o infortuni nell'uso della bicicletta.

Articolo 3 (Pratica della mountain bike)

1. La percorrenza con la mountain bike di sentieri e strade non classificate come statali, regionali o comunali, avviene a completo rischio e pericolo degli utenti. La Regione ed i Comuni stabiliscono i percorsi e le zone in cui è vietata la pratica della mountain bike, che è sempre vietata sui terreni in coltura.

Articolo 4 (Esercizio della professione)

1. L'esercizio dell'attività di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada nell'ambito del territorio della Regione è subordinata al possesso dell'abilitazione professionale ad all'iscrizione nel rispettivo elenco professionale regionale.

Articolo 5 (Corsi di formazione de preparazione all'esame di maestro di mountain bike e ciclismo fuoristrada)

1. L'abilitazione per l'esercizio della professione di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada è disciplinata dalla presente legge e si consegue mediante la partecipazione ad un corso di formazione e ed il superamento di un esame.

La Direzione generale regionale competente in materia di sport cura e promuove, sentita la Federazione Ciclistica Italiana, l'organizzazione di corsi di formazione e preparazione all'esame di maestro di mountain bike e ciclismo fuoristrada che prevede oltre ad una prova scritta ed orale, anche una prova pratica.

2. Sono ammessi agli esami coloro i quali hanno frequentato regolarmente almeno l'80% delle ore di lezione dei corsi di formazione.

3. E'ammesso alla prova orale chi ha superato la prova scritta; successivamente è ammesso alla prova pratica chi ha superato l'orale. L'esame è superato solamente se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre prove previste.

4. Con regolamento regionale sono stabilite, sentita la Federazione Ciclistica Italiana, la periodicità dei corsi di abilitazione, di aggiornamento, di specializzazione, le modalità di nomina delle commissioni d'esame di abilitazione e di specializzazione, le discipline delle prove d'esame, le modalità di determinazione della quota d'iscrizione per ciascun corso, dei compensi, nonché dei rimborsi spese ai componenti delle commissioni.

Articolo 6 **(Requisiti per l'ammissione ai corsi di formazione)**

1. L'ammissione ai corsi di formazione di cui all'art. 5 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o cittadinanza di un altro Stato appartenente all'Unione Europea (EU) o cittadinanza di un Paese terzo che abbia concluso con l'UE accordi di associazione o specifici accordi bilaterali in materia di circolazione delle persone;
- b) maggiore età;
- c) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione di maestro di mountain bike e ciclismo fuoristrada attestato da certificato medico, rilasciato dall'azienda sanitaria locale (ASL) competente;
- d) possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado (Ex licenza media inferiore) o titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato UE;
- e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione anche temporanea dall'esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- f) adeguata polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile verso terzi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
- g) possesso della tessera di abilitazione all'esercizio della professione di Maestro di MTB e ciclismo fuoristrada rilasciata dalla Federazione Ciclistica Italiana.

Articolo 7 **(Attestato di abilitazione)**

1. Ai candidati risultati idonei agli esami finali, la Direzione regionale competente in materia di sport rilascia l'attestato di abilitazione all'esercizio della professione valido ai fini dell'iscrizione negli elenchi professionali di cui all'art. 8.

2. Oltre ai previsti corsi di formazione ed al superamento degli esami per l'iscrizione all'elenco professionale è prevista una particolare figura di maestro di MTB rivolta ad accompagnare e seguire nelle escursioni i soggetti diversamente abili.

3. La preparazione degli istruttori sarà completata da stage in centri medici di riabilitazione e recupero motorio nonché da elementi di psicologia sportiva.

Articolo 8 (Elenchi professionali regionali)

1. Presso la struttura regionale competente sono istituiti gli elenchi professionali regionali dei maestri di mountain bike e di ciclismo fuoristrada della Regione Lombardia.
2. Nell'elenco sono annotati i dati anagrafici degli abilitati all'esercizio della professione ed eventuali provvedimenti assunti.
3. L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 è subordinata ad apposita istanza, presentata alla struttura competente, nonché al possesso dei requisiti, in aggiunta a quelli indicati all'art. 6:
 - a) residenza o domicilio in uno dei comuni della Regione;
 - b) conseguimento dell'attestato di abilitazione di cui all'art. 7;
4. Coloro che, in possesso di titoli professionali conseguiti in altre Regioni o Province autonome o Stati membri dell'UE, diversi dall'Italia, intendono ottenere il riconoscimento della qualifica ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo, devono fare richiesta alla struttura competente che verifica l'equivalenza del titolo e dei relativi contenuti e conoscenze professionali con quelli previsti dalla presente legge e dispone l'applicazione di eventuali misure di compensazione con le modalità e secondo i criteri stabiliti con delibera di Giunta regionale, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di riconoscimento della qualifiche professionali.
5. Ciascun iscritto è tenuto a comunicare con tempestività alla struttura competente ogni intervenuta variazione dei dati contenuti nell'elenco.
6. La struttura competente cura la pubblicazione annuale sul BURL degli elenchi degli iscritti.

Articolo 9 (Tesserino di riconoscimento)

1. All'atto dell'iscrizione negli elenchi professionali di cui all'art. 8, la struttura competente rilascia all'interessato un tesserino di riconoscimento sul quale sono riportati i dati contenuti nell'elenco, nonché, limitatamente alla professione di guida turistica, le eventuali specializzazioni linguistiche.
2. Il tesserino è soggetto a vidimazione triennale; la relativa richiesta, attestante il mantenimento dei requisiti prescritti per l'iscrizione nell'elenco professionale regionale, è presentata alla struttura competente, a cura dell'interessato, prima della scadenza.
3. Il tesserino deve essere reso ben visibile durante l'esercizio dell'attività professionale.

4. Il tesserino viene sostituito in caso di deterioramento o smarrimento e deve essere restituito alla struttura competente all'atto della cancellazione dall'elenco professionale.

Articolo 10 (Cancellazione dagli elenchi professionali regionali)

1. La cancellazione dall'elenco professionale di cui all'articolo 8 è disposta dal dirigente della struttura competente nei seguenti casi:

- a) Perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco;
- b) Cessazione dell'attività, previa comunicazione dell'interessato;
- c) Mancato rinnovo della tessera Federale di maestro di MTB e ciclismo fuoristrada;
- d) Aver riportato condanne che comportino l'interdizione dalla professione.

Articolo 11 (Obbligo di aggiornamento e specializzazioni)

1. Ai fini dell'esercizio della professione di cui alla presente legge, è obbligatoria la frequenza ai corsi di aggiornamento professionali.

2. La Direzione generale regionale competente in materia di sport autorizza, sentita la Federazione Ciclistica Italiana, lo svolgimento dell'attività di aggiornamento obbligatorio mediante la partecipazione a corsi, convegni, conferenze, seminari o visite guidate.

3. Nel caso di impossibilità a prendere parte all'iniziativa di aggiornamento obbligatorio per motivate e documentate cause di forza maggiore, il dirigente della struttura competente autorizza temporaneamente l'interessato all'esercizio della professione sino all'organizzazione dell'attività di aggiornamento successiva.

4. Della frequenza alle iniziative di aggiornamento è rilasciata apposita attestazione annotata sul tesserino di riconoscimento.

5. L'inadempimento dell'obbligo di aggiornamento comporta la sospensione dell'iscrizione nell'elenco professionale regionale di cui all'art. 8. La sospensione è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente.

6. La Direzione generale regionale competente in materia di sport organizza, sentita la Federazione Ciclistica Italiana, corsi ed esami di specializzazione facoltativi per i maestri di MTB e ciclismo fuoristrada già abilitati.

Articolo 12 (Tariffe professionali e limitazioni)

1. Le tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge sono determinate dai singoli operatori, nel rispetto dei limiti, minimi e massimi, stabiliti dal Collegio regionale dei maestri di MTB della FCI – settore fuoristrada e comunicati entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno alla Regione.
2. Le tariffe, minime e massime, entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo.
3. In caso di mancata comunicazione entro il 30 ottobre le tariffe, minime e massime, in vigore sono prorogate per l'anno successivo.
4. I maestri di MTB e ciclismo fuoristrada possono accompagnare un solo gruppo ciascuno composto da un numero massimo di 7 persone.

Articolo 13 (Ingressi gratuiti)

1. I maestri di MTB e di ciclismo fuoristrada, regolarmente iscritti negli elenchi professionali di cui all'art. 8, durante l'esercizio della loro attività sono ammessi gratuitamente nei musei, parchi e riserve naturali di proprietà di Regione Lombardia.

Articolo 14 (Vigilanza e controlli)

1. Alla vigilanza ed al controllo sull'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge provvedono i Comuni. Le sanzioni pecuniarie sono applicate ed introitate dal Comune nel quale è stata accertata la violazione.

Articolo 15 (Sanzioni)

1. L'esercizio delle attività professionali di cui alla presente legge, svolto da soggetti non autorizzati, sarà soggetto a sanzioni amministrative disciplinate da apposito regolamento.

Articolo 16
(Disposizioni transitorie)

1. A coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso dell'attestato di maestro di MTB e ciclismo fuoristrada rilasciati dalla F.C.I. è riconosciuto, secondo le modalità stabilite dal Collegio Regionale dei Maestri di MTB approvato dalla competente direzione regionale, un credito formativo ai fini della partecipazione ai corsi ed esami previsti all'art. 5.
2. In attesa della costituzione dell'elenco professionale si fa riferimento alla F.C.I. – settore Fuoristrada ed al suo Albo dei maestri federali.

Articolo 17
(Disposizioni finanziarie)

1. L'applicazione della seguente legge comporta un onere a carico del Bilancio regionale da imputare ai capitoli.

Articolo 18
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURL.

(1)	(2)	(3)	(4)	(A)		(B)	
				Qualificazione Spesa		Copertura Finanziaria	
intervento	SPESA CONTINUATIVA O RICORRENTE (art. 22 l.r. 34/1978)	Riferimento PDL art. comma	Natura spesa CORRENTE / CONTO CAPITALE	UPB	IMPORTO	UPB	IMPORTO
	UPB 2.4.1.2.66			2.4.1.2.66	100.000,00	7.4.0.2.210	100.000,00

